



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

**REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
EX D.LGS. 231/2001**

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2016

INDICE

PARTE I	4
PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Finalità	4
Articolo 2 - Modifiche del regolamento	4
PARTE II	5
ATTIVITA' DELL'ORGANISMO, OBBLIGHI, RESPONSABILITA' DEI SUOI COMPONENTI	5
Articolo 3 - Obblighi dei componenti l'Organismo e dei componenti del Collegio sindacale che svolge i compiti dell'Organismo medesimo	5
Articolo 4 - Compiti dell'Organismo e del Collegio sindacale che svolge i compiti dell'Organismo medesimo	5
Articolo 5 - Poteri dell'Organismo e del Collegio Sindacale che svolge i compiti dell'Organismo medesimo	5
Articolo 6 - Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari	6
Articolo 7 - Autonomia finanziaria dell'Organismo	6
PARTE III	7
DISPOSIZIONI PROCEDURALI	7
Articolo 8 - Convocazione, voto e delibere del Collegio Sindacale che svolga i compiti dell'Organismo	7
Articolo 9 - Ulteriori disposizioni applicabili nel caso in cui sia istituito un apposito Organismo distinto dal Collegio Sindacale	7
Articolo 10 - Nomina e composizione	7
Articolo 11 - Cause di ineleggibilità e decadenza	7
Articolo 12 - Requisiti di indipendenza	8
Articolo 13 - Requisiti di professionalità	8
Articolo 14 - Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo	8
Articolo 15 - Convocazione, voto e delibere dell'Organismo	9

Aggiornamenti del documento

Num. Rev.	Data Rev.	Causale	Redatto da	Verificato da	Approvato da CdA
00	15/12/2016	Prima emissione	Organismo di Vigilanza	Organismo di Vigilanza	22/12/2016

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

- 1.1 In ottemperanza al modello di organizzazione e gestione (di seguito "Modello 231") adottato dalla Banca ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300*", con il presente regolamento vengono disciplinate le attività dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo") preposto al controllo del Modello 231 stesso. L'Organismo, dotato di pieni ed autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di valutare l'adeguatezza del "Modello 231", nonché di vigilare sul funzionamento ed osservanza dello stesso, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 1.2 In via generale, le funzioni dell'Organismo sono svolte da un apposito Organismo distinto dal Collegio Sindacale della Banca, in forza di apposita delibera, motivata, adottata dal Consiglio di Amministrazione, e ciò in ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. II, par. 4. Laddove il Consiglio di Amministrazione intendesse affidare tali funzioni, anziché ad un apposito Organismo, al Collegio Sindacale, dovrà adottare un'apposita delibera aggiornando, qualora necessario, il Modello 231. In tale ultimo caso, i riferimenti contenuti nel presente regolamento all'Organismo e ai componenti dello stesso si intendono estesi anche al Collegio Sindacale e ai suoi componenti, in relazione allo svolgimento delle funzioni dell'Organismo ad esso attribuite.
- 1.3 Nell'ambito dei compiti e dei poteri conferiti dal Modello 231 all'Organismo, quest'ultimo riferisce direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.
- 1.4 In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) approvare gli aggiornamenti del Modello 231;
 - b) decidere se affidare le funzioni dell'Organismo a un apposito organismo, dandone adeguata motivazione, nominandone i componenti;
 - c) adottare eventuali provvedimenti che dovessero derivare da comportamenti illeciti o violazioni del Modello 231.
- 1.5 Per l'espletamento delle proprie funzioni l'Organismo si può avvalere delle competenti strutture della Banca in coordinamento con la Direzione.

Articolo 2 - Modifiche del regolamento

- 2.1 Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE II

ATTIVITA' DELL'ORGANISMO, OBBLIGHI, RESPONSABILITA' DEI SUOI COMPONENTI

Articolo 3 - Obblighi dei componenti l'Organismo e dei componenti del Collegio sindacale che svolge i compiti dell'Organismo medesimo

- 3.1 I membri dell'Organismo devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso.
- 3.2 Le attività dei membri dell'Organismo devono improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 3.3 I membri dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231 - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Articolo 4 - Compiti dell'Organismo e del Collegio sindacale che svolge i compiti dell'Organismo medesimo

- 4.1 L'Organismo è tenuto a svolgere le seguenti attività:
 - vigilare circa la funzionalità e l'adeguatezza del Modello 231 e richiederne l'adeguamento al Consiglio di Amministrazione in seguito alle risultanze delle verifiche, all'evolvere della normativa, della struttura e delle attività aziendali;
 - accertare l'applicazione e l'osservanza del Modello 231 tramite la pianificazione e la realizzazione di interventi di verifica secondo una frequenza e una priorità coerente con il profilo di rischio delle attività. Richiedere, i flussi informativi che le strutture della Banca debbono inviare all'Organismo stesso con indicazione della periodicità e delle modalità di comunicazione;
 - riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione del Modello 231;
 - essere destinatario degli obblighi di informazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 231/2001. Analizzare le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti relative a violazioni del Modello 231 riferendone al Consiglio di Amministrazione;
 - accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità. Proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231;
 - promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna.

Articolo 5 - Poteri dell'Organismo e del Collegio Sindacale che svolge i compiti dell'Organismo medesimo

- 5.1 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati all'articolo precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:
 - accedere a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;

- avvalersi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiedere ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessari per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso; allo stesso scopo convocare riunioni cui invitare i dipendenti della Banca o richiedere relazioni dagli stessi.

Articolo 6 - Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari

- 6.1 L'Organismo riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'individuazione di eventuali aspetti critici e comunica al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale (laddove a quest'ultimo non siano attribuite le funzioni dell'Organismo medesimo) e al Direttore l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Con periodicità semestrale sono previste linee di riporto nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore e del Collegio Sindacale (laddove a quest'ultimo non siano attribuite le funzioni dell'Organismo medesimo).
- 6.2 L'Organismo invia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (laddove a quest'ultimo non siano attribuite le funzioni dell'Organismo medesimo) una relazione annuale che riepiloghi le attività svolte, le risultanze emerse e i suggerimenti in merito agli interventi correttivi da condurre.
- 6.3 Nell'ambito delle relazioni sopra indicate o, in caso di fatti ritenuti rilevanti, tempestivamente, l'Organismo segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (laddove a quest'ultimo non siano attribuite le funzioni dell'Organismo medesimo):
 - qualsiasi violazione del Modello 231 ritenuta fondata dall'Organismo stesso, di cui sia venuto a conoscenza attraverso una segnalazione o che sia stata accertata dall'Organismo stesso;
 - ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
- 6.4 L'Organismo può essere convocato e può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale (laddove a quest'ultimo non siano attribuite le funzioni dell'Organismo medesimo).

Articolo 7 - Autonomia finanziaria dell'Organismo

- 7.1 L'Organismo è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a dotare l'Organismo di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

PARTE III DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 8 - Convocazione, voto e delibere del Collegio Sindacale che svolga i compiti dell'Organismo

- 8.1 Il Collegio Sindacale, ai fini dello svolgimento dei compiti dell'Organismo, si riunisce, su convocazione del Presidente o - in sua assenza - del membro più anziano di età, con cadenza minima trimestrale e comunque ogni volta che ne sia fatta richiesta da un membro o se ne presenti la necessità.
- 8.2 Le riunioni vengono convocate e si svolgono secondo le ordinarie regole utilizzate in relazione alle ordinarie riunioni del Collegio Sindacale.
- 8.3 I verbali dell'Organismo, datati e numerati, sono trascritti in un apposito libro o raccolti in apposito raccoglitore, conservato a cura del Presidente dell'Organismo presso la Banca.

Articolo 9 - Ulteriori disposizioni applicabili nel caso in cui sia istituito un apposito Organismo distinto dal Collegio Sindacale

- 9.1 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 1.2 del presente Regolamento, dovesse costituire un apposito Organismo distinto dal Collegio Sindacale, trovano applicazione le disposizioni che seguono, oltre a quelle di cui agli articoli della parte I e della parte II del presente Regolamento.

Articolo 10 - Nomina e composizione

- 10.1 L'Organismo è un organo collegiale composto da 3 (tre) membri - interni o esterni all'azienda - dotati di idonei requisiti di professionalità ed indipendenza, nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Nel caso di presenza di amministratori essi devono essere non esecutivi e indipendenti.
- 10.2 I membri esterni (non dipendenti della Banca) devono costituire la maggioranza dei componenti. L'eventuale membro interno (dipendente della Banca) deve possedere idonei requisiti di indipendenza autorevolezza e professionalità.
- 10.3 La nomina deve essere formalmente accettata da ciascun membro designato.
- 10.4 L'Organismo nomina al proprio interno un Presidente. Il Presidente dell'Organismo ha il compito di curare le formalità relative alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno e allo svolgimento delle riunioni dell'Organismo. In ogni caso, il Presidente non deve essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Banca da vincoli di subordinazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.4.

Articolo 11 - Cause di ineleggibilità e decadenza

- 11.1 Non possono essere nominati membri dell'Organismo, e se designati decadono:
 - a) coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva:
 - i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16/03/1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - b) gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;
 - c) i parenti, i coniugi o gli affini con amministratori, sindaci o dipendenti della Banca fino al secondo grado incluso.
- 11.2 I membri dell'Organismo sono tenuti a far conoscere immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.
- 11.3 Il venir meno in capo ad un membro della carica di amministratore della Banca ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato costituisce causa di decadenza dall'incarico.
- 11.4 Rimane nella facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, di nominare o confermare quale membro dell'Organismo di Vigilanza il soggetto che dichiara una delle cause di incompatibilità di cui alla lettera c) del precedente punto 11.1, fermo restando l'obbligo in capo a tale componente di dichiarare di volta in volta eventuali conflitti di interessi, per conto proprio o di terzi, riferiti alla specifica attività o verifica dell'Organismo di Vigilanza e astenendosi dalla stessa.

Articolo 12 - Requisiti di indipendenza

- 12.1 I membri "esterni" dell'Organismo, come definiti all'art. 10, non devono essere legati alla società da rapporti di natura patrimoniale di entità tale da comprometterne l'indipendenza.

Articolo 13 - Requisiti di professionalità

- 13.1 I membri dell'Organismo devono essere dotati di requisiti di professionalità idonei a garantire la loro imparzialità di giudizio ed autorevolezza.
- 13.2 L'Organismo, nel suo complesso, deve essere dotato delle seguenti competenze professionali:
- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi e attività aziendali;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti derivanti da una normativa sui processi aziendali;
 - conoscenza di principi e tecniche di *risk assessment*.

Articolo 14 - Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

- 14.1 I membri dell'Organismo durano in carica tre anni. I membri "esterni" sono rieleggibili al massimo per tre mandati.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione della Banca, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo per giusta causa. A titolo meramente esemplificativo, si considera giusta causa l'avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al precedente articolo 3.
- 14.3 La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza automatica del membro effettivo dell'Organismo dall'ufficio.
- 14.4 In caso di rinuncia, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano di età, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina di un nuovo membro e l'Organismo non provveda a nominare il nuovo Presidente secondo quanto previsto dall'articolo 10. Il nuovo membro scadrà insieme a quelli già in carica.
- 14.5 In caso di rinuncia, morte o decadenza di un membro dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale provvederà senza indugio alla sostituzione, sentito il Collegio Sindacale. Il nuovo membro scadrà insieme a quelli già in carica.

Articolo 15 - Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

- 15.1 L'Organismo si riunisce, su convocazione del Presidente o - in sua assenza - del membro più anziano di età, con cadenza minima trimestrale e comunque ogni volta che ne sia fatta richiesta da un membro o se ne presenti la necessità.
- 15.2 La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, due giorni lavorativi prima di tale data al recapito indicato dal membro.
- 15.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i membri dell'Organismo.
- 15.4 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano di età, il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.
- 15.5 Le delibere dell'Organismo sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. Le delibere sono assunte con voto palese.
- 15.6 Ciascun membro dell'Organismo ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 14.4.
- 15.7 Di ogni riunione deve redigersi un verbale, datato e numerato, sottoscritto dagli intervenuti o quantomeno dal Presidente e dal segretario e trascritto in un apposito libro o archiviato in apposito raccoglitore, conservato a cura del Presidente dell'Organismo presso la Banca.
- 15.8 Ciascun membro dell'Organismo presente alla riunione ha diritto di far annotare nel verbale i motivi del suo dissenso.
- 15.9 E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di dare comunicazione agli altri membri e di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione all'oggetto della delibera. L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta constatare dal verbale della seduta.
- 15.10 In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera è annullabile su istanza di ogni membro dell'Organismo o del Collegio Sindacale.